

**Salario in caso di malattia**

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera pari al 80% del salario dal 1° giorno di malattia per 720 giorni. Il premio è per metà a carico del lavoratore, calcolato a partire da un periodo di differimento di 2 giorni.

**Salario in caso di infortunio**

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali. Il premio per gli infortuni professionali è completamente a carico del datore di lavoro, mentre il premio per gli infortuni non professionali è a carico del lavoratore. Il lavoratore ha diritto al 80% del salario anche per i giorni di carenza.

**Assegni per figli**

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

**Pensionamento flessibile**

Allo scopo di proteggere i lavoratori più anziani dal licenziamento, il lavoratore e il datore di lavoro possono prendere accordi per un pensionamento flessibile secondo le seguenti disposizioni:

- compimento del 58° anno di età
- riduzione della durata del lavoro con riduzione del salario
- pagamento dei premi LPP integrali con 10 anni di servizio.

**Assunzione / licenziamento**

Il 1° mese di lavoro è considerato periodo di prova. In caso di malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale, il periodo di prova è prolungato di una durata equivalente.

Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile e osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° fino al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

**Trattenute**

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute:

- AVS/AI/IPG: 5,3% del salario e indennità (esclusi assegni per i figli e trasferte)
- SUVA non prof.: 2,28% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1,1% del salario AVS
- Contributo professionale: CHF 28.00 al mese per ditte USM e firmatarie singole; CHF 20.00 contributo nazionale.

**Lavoro su chiamata e a tempo parziale**


Il lavoro su chiamata è proibito. I contratti di lavoro a tempo parziale devono venir approvati dalla Commissione paritetica cantonale.

# Metalcostruttori

Settore dell'AM-Suisse

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

**1° gennaio 2022**

**I segretariati Unia in Ticino si trovano a:**

<b>Bellinzona</b>	sindacato	viale Stazione 33	<b>091 821 10 40</b>
<b>Bellinzona</b>	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	<b>058 332 11 33</b>
<b>Biasca</b>	sindacato	via Giovannini 2	<b>091 862 12 44</b>
<b>Biasca</b>	cassa disoccupazione	Via Dragone 1	<b>058 332 11 33</b>
<b>Chiasso</b>	cassa disoccupazione	via Bossi 12	<b>058 332 11 33</b>
<b>Locarno</b>	sindacato	via della Posta 8	<b>091 735 35 80</b>
<b>Locarno</b>	cassa disoccupazione	via della Posta 8	<b>058 332 11 33</b>
<b>Manno</b>	sindacato	via Vedeggio 1	<b>091 611 17 11</b>
<b>Massagno</b>	cassa disoccupazione	via Genzana 2	<b>058 332 11 33</b>
<b>Mendrisio</b>	sindacato	via al Gas 8	<b>091 640 64 30</b>

**ISCRIVITI A UNIA !**

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>

**CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?**

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

# Salari minimi dal 1° gennaio 2022

Qualifica	Salario orario	Salario mensile	Salario annuo
<b>Metalcostruttori AFC ( Metalcostruzione/ costruz. in acciaio/lav di fucinatura)</b>			
1° - 2° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 24.40	CHF 4'243.50	CHF 55'165.50
3° - 4° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 25.45	CHF 4'429.80	CHF 57'587.40
5° - 6° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 26.50	CHF 4'616.10	CHF 60'009.30
7° - 8° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 27.60	CHF 4'802.40	CHF 62'431.20
9° - 10° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 28.65	CHF 4'988.70	CHF 64'853.10
dall' 11° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 29.75	CHF 5'175.00	CHF 67'275.00
<b>Lavoratori semiqualeficati (metalcostr./costr.in acciaio/ fucinatura)</b>			
1° - 2° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 21.10	CHF 3'674.25	CHF 47'765.25
3° - 4° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 22.00	CHF 3'829.50	CHF 49'783.50
5° - 6° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 22.90	CHF 3'984.75	CHF 51'801.75
7° - 8° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 23.80	CHF 4'140.00	CHF 53'820.00
dal 9° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 24.70	CHF 4'295.00	CHF 55'838.25
<b>Aiuto metalcostruttori con CFP</b>			
1° - 2° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 21.40	CHF 3'726.00	CHF 48'438.00
3° - 4° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 22.30	CHF 3'881.25	CHF 50'456.25
5° - 6° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 23.20	CHF 4'036.50	CHF 52'474.50
7° - 8° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 24.10	CHF 4'191.75	CHF 54'492.75
dal 9° anno di esperienza prof. nel ramo	CHF 25.00	CHF 4'347.00	CHF 56'511.00

## Adeguamenti salariali 2022

La massa salariale complessiva dei dipendenti in azienda va aumentata dell'1% dal 1.1.2022. La ripartizione dell'aumento avverrà su base individuale, al merito.

## Orario di lavoro

La durata annuale determinante del lavoro è calcolata su una media di 40 ore settimanali, rispettivamente di 2'086 ore in media all'anno.

Il calcolo del salario orario avviene in base ad una durata media mensile di 174 ore.

Le aziende possono aumentare l'orario di lavoro a 41 ore alla settimana (2138 ore all'anno), aumentando però il salario orario o mensile del 2.5%.

In questo caso il calcolo del salario orario avviene in base ad una durata media mensile di 178 ore

Per il settore delle macchine agricole la media settimanale è di 42 ore lavorative e quella annuale è di 2'184 ore (182.5 ore medie mensili).

Il datore di lavoro può retribuire fino a 100 ore annue senza indennità.

## Indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo

- Straordinario normale: 25% o compensato in tempo 1/1
- Lavoro notturno con meno di 25 notti per anno civile: 50% dalle 23:00 alle 06:00
- Domeniche e giorni festivi: 100%
- Mostre/fiere di domenica: 50%

## Indennità di picchetto

Se il lavoratore non deve tenersi a disposizione all'interno dell'azienda, per il lavoro effettuato sono versate le seguenti indennità: 50% per il lavoro domenicale e 25% per il lavoro notturno.

## Tredicesima

Il lavoratore riceve un'indennità del 100% del salario medio mensile. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l'anno, l'indennità è pagata pro rata temporis.

## Indennità per lavoro fuori sede

Principio: se in seguito ad un lavoro fuori sede il lavoratore deve sopportare spese per pasti e alloggio, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare queste spese. Per lavoro fuori sede si intende il lavoro svolto ad oltre 15 km di strada dall'officina. Se non può rientrare ogni giorno al proprio domicilio, il lavoratore riceve un'indennità giornaliera forfetaria. Tariffa per il pasto di mezzogiorno: CHF 16.00.

## Giorni festivi

Il lavoratore ha diritto a 9 giorni festivi pagati (incluso il 1° Agosto).

## Indennità per l'uso di propri mezzi di trasporto

Il lavoratore, che su disposizione del datore di lavoro usa il proprio mezzo di trasporto, riceve le seguenti indennità: CHF 0.60/km per l'uso dell'auto, CHF 0.30/km per l'uso della motocicletta fino a 125 cm<sup>3</sup> e CHF 0.35 oltre 125 cm<sup>3</sup>. Altre soluzioni sono possibili, se concordate con la rappresentanza del personale e previa accettazione della commissione paritetica.

## Vacanze

- Fino a 20 anni compiuti e gli apprendisti: 25 giorni lavorativi
- Dai 20 anni compiuti: 23 giorni lavorativi
- Dai 50 anni compiuti: 25 giorni lavorativi
- Dai 60 anni compiuti: 30 giorni lavorativi

La durata delle vacanze è stabilita in base agli anni compiuti al 1° gennaio dell'anno civile per il quale le vacanze sono concesse.

## Assenze pagate

- Proprio matrimonio: 3 giorni
- Nascita figlio: 5 giorni
- Matrimonio figlio: 1 giorno
- Decesso coniuge, figlio, genitore: 3 giorni
- Decesso nonni, suoceri, nuora, genero, fratello, sorella: 3 giorni (se vivono nella stessa comunione domestica), altrimenti 1 giorno
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Ispezione militare, arruolamento, visita militare preliminare: 1 giorno
- Perfezionamento professionale: 3 giorni
- Cura membri della famiglia malati: 3 giorni (d'intesa con il datore di lavoro)